

Allegato 2 - Schema tipo di Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture

PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020

ASSE 10 AZIONE 10.7.1

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale

E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO
ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013

VISTI

.....

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1301/2013);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del.(UE)480/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE)1011/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
- l'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicato sulla GURS n. 31 del 28 luglio 2017 (di seguito Avviso);

- il D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, registrato dalla Corte dei conti _____ ed in corso di pubblicazione sulla G.U.R.S.;

- la dichiarazione resa dal Comune di _____, allegata alla presente Convenzione, con la quale il Beneficiario dichiara che per l'edificio scolastico pubblico, denominato _____ codice ARES n. _____, oggetto del presente finanziamento, ad oggi non sono state eseguite le indagini previste dall'OPCM 3274/2003;

TUTTO CIO' PREMESSO

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (di seguito, "Regione") ed il Comune/Libero Consorzio/Città metropolitana _____ soggetto Beneficiario (di seguito, "Beneficiario") del contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, "Programma"), Asse 10 Azione 10.7.1, per l'importo (indicato nella graduatoria definitiva) di € _____, per la realizzazione dell'operazione (di seguito, l'Operazione) di cui all'Allegato alla presente Convenzione, costituente parte integrante di quest'ultima, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario e ha validità sino alla conclusione dell'Operazione.

3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

Art. 2 – Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:

- 1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- 2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione;
- 3) garantire il rispetto e l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE") dell'Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- 4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;

- 5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
- 6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
- 7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell'Operazione;
- 8) provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- 9) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità dei servizi, formalmente approvato ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016;
- 10) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
- 11) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
- 12) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
- 13) assicurare che l'Operazione sia completata entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione;
- 14) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

Art. 3 – Cronoprogramma dell'Operazione

1. Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla GURS del decreto di finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, lett. o) dell'Avviso.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nel paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore

comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione e sempreché:

- il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio, il Beneficiario trasmette alla Regione, **entro 10 giorni** dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all'art. 7 della presente Convenzione.
2. Nell'ipotesi in cui l'Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi e/o forniture mediante l'espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura ed **entro 10 giorni** dalla stipula dei relativi contratti.
3. Unitamente alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
 - nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (determina a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d'appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione dei servizi o delle forniture.
4. A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme risultanti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Corte di conti, al Beneficiario.
5. Ferma restando l'invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, in sede di approvazione, con apposito Decreto, di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione.

Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 10 dell'Allegato alla presente Convenzione.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest'ultima avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili ai termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:

- un'anticipazione pari al 20%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, del contratto di affidamento del servizio, entro 30 giorni dalla stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture su esplicita richiesta dell'ente beneficiario;
- un pagamento intermedio, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, adeguatamente giustificate, fino a un massimo del 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di cui al superiore paragrafo 4.8 – punto 4, al lordo dell'anticipazione erogata, previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa;
- saldo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di cui al paragrafo 4.8 – punto 4 dell'Avviso, previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa, l'avvenuta effettuazione del servizio affidato.

2. Per l'erogazione della tranches di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:

- la richiesta di anticipazione redatta secondo l'Allegato 3 all'Avviso;
- copia del contratto di appalto del servizio, sottoscritto nelle forme di legge, corredata dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, relativo all'operazione ammessa a contributo finanziario;
- polizza del soggetto attuatore nei confronti del Beneficiario ai fini della copertura per l'anticipazione, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ssmm.ii.;
- fattura emessa dalla ditta per l'anticipazione.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:

- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.

3. Per l'erogazione del pagamento intermedio il Beneficiario dovrà trasmettere la relativa richiesta, redatta sempre secondo l'Allegato 4 all'Avviso, corredata da:

- determina di liquidazione e copia della fattura emessa dalla ditta appaltatrice, debitamente quietanzata, in ordine all'effettiva liquidazione dell'anticipazione;
- copia fattura emessa dalla ditta a giustificazione della richiesta di erogazione della seconda tranche;
- dichiarazione con la quale si attesti che:
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
 - l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 5 al presente Avviso, per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell'anticipazione e articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento, di cui al superiore punto 4.8 – 4.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:

- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.

4. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo a saldo è la seguente:

- richiesta di pagamento a saldo secondo l'Allegato 6 all'Avviso;
- scheda di rilevamento L1 o L2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, come recepite con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata con Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno 2009. La scelta tra il livello 1 ed il livello 2 dovrà essere effettuata dal professionista incaricato sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti al momento del conferimento dell'incarico, del diverso livello di conoscenza, dei diversi strumenti di analisi e di verifica richiesti e della regolarità della struttura oggetto di verifica. In ogni caso le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere l'asseverazione di cui all'allegato B del D.M. 65 del

07-03-2017;

- Dichiarazione del professionista, ai sensi dell'allegato B del D.M. 65 del 07-03-2017 con la quale, sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico degli edifici scolastici, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale" dettagliato al par. 2.1 delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.;

- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:

- attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;
- attesta che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
- attesta che l'operazione è completata e nella disponibilità dell'Amministrazione proponente, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
- attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 5 all'Avviso, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;

- documentazione giustificativa della spesa.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:

- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.

5. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020

– ammesso per l'intero importo di euro".

Art. 8 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R.n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli³⁰

messi a disposizione dalla Regione.

2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 7 della presente Convenzione.
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:
 - una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
 - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

4. Come già indicato all'art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell'art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

Art. 11 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Operazione.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.

Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 14 – Rinuncia e Varianti

1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.

2. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può autorizzare una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, ...) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i..
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo finanziario ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione che, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell'inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente comma.

Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

Art. 16 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le

disposizioni impartite dall'UE.

Art. 18 – Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del _____, dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole contrattuali, i documenti e gli atti ivi richiamati, ivi incluse le premesse; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10. Art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16.

Palermo,

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

SEZIONE I - SOGGETTI RESPONSABILI

1. Amministrazione responsabile della gestione

Ente	Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale
Indirizzo (Civico, CAP, Località)	Viale Regione Siciliana, n. 33
Responsabile della gestione (UCO)	Responsabile del Servizio XI
Telefono	0917079465
e-mail	mmedaglia@regione.sicilia.it
PEC	dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del controllo (UC)	Responsabile del Servizio VII
Telefono	
e-mail	
PEC	

2. Beneficiario

Ente	
Indirizzo (Civico, CAP, Località)	
Referente dell'Ente	
Telefono	
e-mail	
Referente di progetto (RUP)	
Telefono	
e-mail	
PEC	

SEZIONE II - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

3. Anagrafica dell'Operazione

Codice CUP	
Codice Caronte	
Titolo Operazione	
Settore/iOperazione	
Localizzazione	Regione
	Provincia/e
	Comune/i

4. Descrizione sintetica dell'Operazione

5. Anagrafica della singola attività/progetto¹ 5.A.1. Informazioni generali

Titolo/oggetto	
Codice CIG	Da compilare dopo la gara
Localizzazione	Regione
	Provincia
	Comuni

5.A.2. Tipologia dell'attività/progetto Nuova OOPP Ampliamento/completamento OOPP Acquisizione Servizi

Acquisto forniture

5.A.3. Descrizione sintetica dell'attività/progetto

IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI DIVERSE ATTIVITA'/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI OOPP, SERVIZI E/O FORNITURE, RIPETERE LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA E DELLE SOTTOSCHEDE 5 PER CIASCUNA ATTIVITA'/PROGETTO DELL'OPERAZIONE, UTILIZZANDO LA CODIFICA PROGRESSIVA 5B, 5C, ...

SEZIONE III - AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

6. Cronoprogramma dell'Operazione²

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre)																							
	2018				2019				2020				2021				2022				2023			
Progettazione interna																								
Progettazione esterna																								

OOPP																								
Servizi (diversi da progettazione)																								
Forniture																								

7. Cronoprogramma delle singole attività/progetti dell'Operazione³

EVENTI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA'/PROGETTO (ogni casella corrisponde a un bimestre)																							
	2018				2019				2020				2021				2022				2023			
Procedura di affidamento																								
Stipula Contratto																								
Inizio lavori/esecuzione																								
Fine lavori/esecuzione																								
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione																								
Funzionalità																								

²INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL'OPERAZIONE

³IN IPOTESI DI OPERAZIONE CHE PREVEDE LA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE DI PIU' ATTIVITA'/PROGETTI CON DIVERSE GARE DI OOPP, SERVIZI E/O FORNITURE, PREDISPORRE UN CRONOPROGRAMMA PER CIASCUNA REALIZZAZIONE/ACQUISIZIONE

SEZIONE IV - PIANO FINANZIARIO

8. Fonti finanziarie dell'Operazione

Costo Totale dell'Operazione	
Costo ammesso dell'Operazione	
Fonti PO	
di cui: FESR	
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995)	
di cui: Fondi regionali	
di cui: Fondi del Beneficiario	
Altre fonti	

9. Fonti finanziarie della singola attività/progetto

Rif. Scheda 5: 5.A, 5B, ...	
Costo Totale	
Costo ammesso	
Fonti PO	
di cui: FESR	
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995)	
di cui: Fondi regionali	
di cui: Fondi del Beneficiario	
Altre fonti	

10. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell'Operazione

Anno	Impegno Previsto	Pagamento Previsto
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
TOTALE		

SEZIONE V - DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO

11. Categorie di operazione ex art. 8 Reg.es. (UE) 215/2014

Dimensione	Codice
Campo di operazione	
Forme di finanziamento	
Territorio	
Meccanismi di erogazione territoriale	
Obiettivo tematico	
Ubicazione	

12. Indicatori fisici da PO

Descrizione indicatore	Unità di misura	Target 2018	Target 2020	Target 2023

SEZIONE VI - CAPACITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Soggetti responsabili/dedicati all'attuazione dell'operazione

Nome e cognome	Ruolo all'interno del beneficiario	Ruolo nell'attuazione dell'operazione	Esperienze/expertise precedenti

Descrizione dell'organizzazione e delle procedure adottate dal beneficiario per l'attuazione dell'operazione

